



Bollettino d'informazione dell'Ordine degli
Psicologi
della Regione Emilia-Romagna



n. 1/2012



Usa la test-a

a cura di MANUELA COLOMBARI, Presidente Ordine Psicologi Emilia-Romagna

Carissime Colleghe, carissimi Colleghi,

il ciclo di seminari dedicato alla testistica, novità assoluta per il nostro Ordine, sta caratterizzando il percorso formativo dell'anno in corso. L'iniziativa, proposta al Consiglio dalla commissione "Promozione e Sviluppo della Professione" e organizzata con l'intento di sostenere la pratica professionale quotidiana dei Colleghi, è stata avviata a novembre del 2011 con il corso "*L'interpretazione clinica della scala WISC-III*".

E il successo riscontrato tra gli Iscritti è risultato da subito ben oltre le nostre aspettative. A dimostrazione di ciò, le numerosissime richieste di iscrizione ricevute e gli ottimi risultati ottenuti dai questionari di gradimento somministrati ai partecipanti. Allo scopo di soddisfare tutte le domande di partecipazione, il seminario sulla scala WISC-III ha infatti contatto tre edizioni, accomunate da un gradimento complessivo di quasi 9 punti su 10, da una valutazione eccellente del docente (8,8/10) e, in particolare, dall'immediata ricaduta pratica nell'attività lavorativa quotidiana (8,6/10).

Con il 2012 abbiamo aperto le iscrizioni ad altri

nove seminari su altrettanti strumenti d'indagine psicologica (MMPI-2 e MMPI-A, MCMI-III, 16PF-5 e BFQ-2, WAIS-R, NEPSY-II, SCID-I e II, TEMAS, Leiter-r, WISC IV) che hanno registrato il tutto esaurito nel corso delle prime 48 ore.

I primi due corsi, MMPI e MCMI-III, appena terminati, dimostrano che l'apprezzamento per questo tipo di formazione orientata all'applicazione pratica continua ad essere estremamente elevato e, nonostante le iniziative siano state programmate con una cadenza quasi mensile, il Consiglio ha già deliberato di organizzare una riedizione del seminario più richiesto.

Entrambi i corsi appena realizzati, secondo i risultati dei questionari di gradimento, hanno evidenziato un alto livello di soddisfazione nei partecipanti, motivato anche dall'elevata professionalità del docente, il dott. Samory. In particolare il seminario "*Il MMPI-2 e il MMPI-A nella valutazione psicologica*" è stato letteralmente acclamato da alcuni Colleghi e, contando una lista d'attesa che supera



Questo bollettino è stampato su carta certificata per ridurre al minimo l'impatto ambientale.
(Forest Stewardship Council®)
FSC® C016800

I contenuti di questo bollettino sono disponibili anche sul sito dell'Ordine - www.ordpsicologier.it - in formato PDF. Se vuoi contribuire a ridurre al minimo l'impatto ambientale, invia una e-mail a redazione@ordpsicologier.it e richiedi di ricevere il bollettino esclusivamente in formato PDF (via e-mail).

In copertina: immagine liberamente tratta da Jean-Michel Folon - *L'audio-visuel*, 1972



le cento richieste, sarà il primo a essere realizzato nuovamente. Nel secondo semestre dell'anno, inoltre, sarà valutata l'opportunità di programmare ulteriori edizioni.

In questo numero del Bollettino troverete un articolo redatto proprio dal dott. Samory, che si è prestato con piacere a tratteggiare alcuni approfondimenti sul MMPI, utili sia a coloro che hanno già frequentato il corso, sia a tutti i Colleghi a vario titolo interessati alle implicazioni di questo importante strumento diagnostico.

Prima di lasciarvi alla lettura di tutti i contributi di cui è ricco il presente numero della rivista, vorrei soffermarmi su un'altra novità introdotta contestualmente a queste occasioni di formazione: i nuovi criteri di ammissione agli eventi. Il Consiglio ha ritenuto opportuno riservare la partecipazione alle iniziative promosse dal nostro Ordine solamente ai Colleghi in regola con il versamento delle quote annuali, per favorire la partecipazione di coloro che ne sostengono la realizzazione, e di precludere la partecipazione alle attività a numero chiuso dell'anno in corso e di quello successivo agli Iscritti che per due volte abbiano dato la loro adesione a un'iniziativa e poi non si siano presentati, senza comunicare disdetta. Infatti, nel corso di questi anni, abbiamo constatato che purtroppo una percentuale abbastanza elevata di Colleghi non prendeva parte ad eventi a numero chiuso ai quali si era precedentemente iscritta, senza disdire in tempo utile per permettere ad altri di partecipare. Nonostante il secondo criterio possa sembrare ad una prima valutazione molto severo, è stato introdotto per favorire gli Iscritti che facilitano l'organizzazione delle iniziative, gestendo responsabilmente iscrizioni e disdette e dimostrando rispetto per i Colleghi, sulla scorta di una importante ri-

flessione. Per molti Psicologi che ancora faticano a consolidare la propria posizione professionale, le occasioni formative qualificate ma accessibili, in quanto gratuite, sono estremamente rare.

Questo il motivo principale del nostro impegno nell'offrire il maggior numero di opportunità agli Iscritti, che però – non bisogna dimenticare – sono oltre 6200. Per consentire una formazione sufficientemente strutturata e applicativa i seminari non possono prevedere un numero troppo elevato di partecipanti, pena la perdita del quel risvolto operativo fondamentale - e tanto apprezzato - nell'ambito di una formazione che ambisca ad un carattere professionalizzante. Abbiamo pertanto ritenuto corretto, da un lato, proporre quante più occasioni ai nostri Iscritti, ma, dall'altro, agevolare la partecipazione dei Colleghi effettivamente interessati a usufruire di tali possibilità.

Anche solo un posto vuoto, oltre ad essere uno spreco del denaro di tutti gli Iscritti all'Albo, penalizza chi invece avrebbe potuto beneficiare di una preziosa occasione.

Il nostro invito ai Colleghi è quindi di sfruttare al meglio queste opportunità, con la consapevolezza che un agire responsabile è a vantaggio di tutti.

Considerata la crescente quantità di Colleghi che si avvicinano all'associazionismo e la rilevanza sempre maggiore che questo fenomeno sta assumendo sia nel contesto europeo, sia nelle realtà nazionali e regionali, il nostro Ordine ha ritenuto importante chiamare a raccolta le associazioni del territorio per conoscerne le attività e ascoltarne le esigenze.

Il 13 settembre 2011 si sono riunite per la prima volta presso la sede dell'Ordine le associazioni dell'Emilia-Romagna che possono contare su un numero rilevante di Psicologi tra i propri soci: si tratta di 10 associazioni che risultano distribuite in modo abbastanza omogeneo su tutta la nostra regione.

Che facciano volontariato, cultura o promozione sociale, le associazioni vantano come denominatore comune una forte presenza sul territorio e sui suoi bisogni e una naturale predisposizione a coinvolgersi in progetti socialmente rilevanti e a promuoversi attivamente.

"All'inizio eravamo solo in tre e siamo nati perché la percezione era che ogni Psicologo lavorasse da solo, senza conoscere gli altri Colleghi. Volevamo farci


conoscere, caratterizzandoci. Abbiamo organizzato attività di autopromozione, come seminari divulgativi destinati alla cittadinanza. Le iniziative sono andate molto bene, al di sopra delle nostre aspettative", racconta la Collega intervenuta per **Kairos** di Ravenna.

Divulgazione ma anche formazione: l'**Associazione per il cognitivismo clinico** di Modena organizza dal 2009 congressi, workshop e attività di supervisione anche con accreditamento ECM. L'associazionismo sembra terreno di incontro privilegiato tra professionisti affermati e giovani. "Molti di noi sono giovani, l'associazione può essere un modo per fare esperienza", afferma la Collega di **AterA** che opera a Forlì e a Cesena, "creiamo sia utile proporre ai giovani la possibilità di confrontarsi con Colleghi più anziani".

I campi di attività delle associazioni toccano ambiti professionali che spaziano dalla Psicologia dell'emergenza a quella scolastica fino alla Psicologia multiculturale e le tematiche affrontate sono le più diverse: disturbi alimentari, problemi dell'invecchiamento, salute psicologica della donna, attività educative, ecc. Tuttavia si percepiti-

Al via il Progetto Associazioni

a cura di ANNA SOZZI, Vicepresidente Ordine Psicologi Emilia-Romagna



sce un comune denominatore in tutte le associazioni: una modalità di proporre la Professione che appare estremamente innovativa.

AterA ha realizzato molti progetti dai titoli suggeriti quali *Lupus in fabula*, *Dimmi come mangi*, *Parliamone in quartiere*, *Festa della terra*.

L'associazione **Itaca** è nata da poco più di 2 anni ma ha già vinto un progetto con il Comune di Rimini. "Ci stiamo specializzando su giovani adulti e adolescenti. Abbiamo attivato uno sportello di ascolto e progetti con le scuole", racconta il Collega intervenuto.

E. Fromm lavora invece da molto tempo a Bologna e Forlì, si occupa dal 1988 di formazione, ora cerca strade nuove anche attraverso il progetto "Psicologi nelle farmacie".

Osservatorio Psicologi Parmensi, nata nel 2001, ha in corso una convenzione con alcune associazioni di Avvocati per realizzare percorsi di consulenza psicologica a coppie in fase di separazione.

Altre associazioni intervenute hanno al loro attivo collaborazioni consolidate con le Istituzioni: **Psicologi per i popoli** collabora con l'Università di Bologna nella gestione di un corso di alta formazione in Psicologia delle emergenze e opera nella Cooperazione internazionale; **SIPEm** collabora con la Protezione civile, ha attualmente in corso un protocollo di intesa con l'AUSL per l'assistenza

psicosociale in emergenza ed è partner della Prefettura di Parma in un progetto nelle scuole.

Gli intervenuti si sono fatti portatori di alcune esigenze quali quella di conoscere le altre associazioni dell'Emilia-Romagna per confrontarsi e magari arrivare un domani a proporre progetti insieme.

"Ci piacerebbe che il 'Progetto Associazioni' dell'Ordine ci aiutasse a promuoverci e accreditarci all'esterno", ma sarebbe anche interessante confrontarci con altri gruppi "e creare una rete informativa sui progetti" propone **Psicologi per il territorio**, associazione nata nel 2010 che si propone di riunire Psicologi che operano in contesti non tradizionali.

Itaca chiede invece un supporto da parte dell'Ordine per l'accreditamento ECM degli eventi: "La singola associazione ora fa fatica ad organizzare convegni con il rilascio di crediti ECM perché l'accreditamento è molto costoso e deve essere gestito da un ente di formazione strutturato che ha tariffe improponibili per piccoli eventi, d'altra parte l'evento ECM attrae maggiori presenze".

Le richieste emerse nel corso dell'incontro sono state accolte con favore da parte del Consiglio dell'Ordine che, mosso dall'intento di favorire la nascita di reti e valorizzare la presenza dello Psicologo e della sua professionalità nell'associazionismo, ha deliberato di creare sul sito dell'Ordine un **database delle associazioni dell'Emilia-Romagna** allo scopo di:

- favorire e promuovere la reciproca conoscenza delle associazioni nelle quali sono presenti Iscritti al nostro Ordine per attivare un flusso di scambio di conoscenze ed esperienze atto ad arricchire il reciproco know-how;
- agevolare l'incontro tra le associazioni che fanno interventi di tipo psicologico e gli Psicologi iscritti al nostro Ordine.

A breve nell'area riservata del sito sarà infatti presente un modulo per registrarsi nel database che, al termine della raccolta delle adesioni, sarà consultabile da tutti gli Iscritti all'Albo dell'Emilia-Romagna e che prevede una scheda di presentazione per ogni associazione nella quale descrivere gli ambiti di attività e i progetti in corso.

Potranno farne parte le associazioni con sede in Emilia-Romagna purché siano costituite con atto scritto registrato presso l'Ufficio del registro e possano contare su una percentuale minima di Psicologi tra i propri soci.

Sono inoltre già attive le **convenzioni con i provider ECM** per facilitare l'accreditamento delle attività formative organizzate dalle associazioni del territorio. L'elenco degli enti convenzionati è pubblicato alla pag 34 di questo numero del Bollettino e le condizioni economiche applicate sono consultabili sul nostro sito web alla pagina "Servizi agli Iscritti" > "Convenzioni" della sezione "Per il Professionista".

Rinnovo del tesserino

Si informano gli Iscritti che avessero terminato gli spazi utili per l'applicazione del bollino annuale, che è possibile richiedere il rinnovo del tesserino dell'Ordine compilando l'apposito modulo pubblicato sul nostro sito web alla pagina "Come fare per" > "Richiedere il tesserino".

Si ricorda inoltre che per la stampa del nuovo tesserino, ora provvisto di fotografia, è necessario far pervenire alla Segreteria dell'Ordine anche una fototessera in formato cartaceo oppure in formato digitale (jpg o bmp).

La domanda può essere inviata tramite posta a:
Ordine Psicologi Emilia-Romagna
Strada Maggiore 24
40125 Bologna

o, alternativamente, via e-mail all'indirizzo:
segreteria7@ordpsicologier.it





Confronto attivo: l'esperienza del gruppo di Neuropsicologia

a cura di MARIA ANGELA MOLINARI e FRANCESCA BENUZZI, *Iscritte all'Albo dell'Emilia-Romagna*

Nell'ottica di promuovere e sostenere una cultura di rete tra Colleghi, il Consiglio ha attivato il progetto "Gruppi Tematici". Si tratta di un'iniziativa che favorisce l'incontro e la condivisione su tematiche professionali comuni rispetto a specifici settori d'intervento, un confronto in grado di stimolare una riflessione dal punto di vista teorico, ma soprattutto applicativo.

Il nuovo progetto "Gruppi Tematici" sarà avviato nei settori "Neuropsicologia", "Nuove Dipendenze" e "Marketing, pubblicità e comunicazione". La scelta di tali ambiti è stata operata allo scopo di sviluppare e approfondire tematiche meno tradizionalmente legate alla pratica psicologica e favorire un confronto, altrimenti più difficile, tra i Professionisti che lavorano in questi contesti.

Una simile esperienza, nata da una spontanea aggregazione di Colleghi attivi nell'ambito della Neuropsicologia e sostenuta dall'Ordine, era già stata realizzata nella passata Consiliatura. Ce la raccontano due esponenti del gruppo, Maria Angela Molinari e Francesca Benuzzi.

Il riordino del regime universitario del cosiddetto "3+2" del corso di Laurea in Psicologia (G.U. n. 266 del 12 Novembre 2004) ha previsto l'attivazione, dopo la Laurea Triennale, di corsi di Laurea Magistrale a contenuto neuropsicologico che hanno assunto nelle diverse sedi universitarie diciture differenti; presso l'Università di Bologna, ad esempio, è stato prima definita "Neuropsicologia e recupero funzionale nell'arco di vita" mentre ora ha assunto il titolo di "Neuroscienze e riabilitazione neuropsicologica".

Finalmente, la recente legislazione relativa alle Scuole di Specializzazione (GU N. 246 del 21 Ottobre 2006) prevede, tra le altre, la specializzazione in Neuropsicologia e istituisce un percorso formativo e un conseguente riconoscimento della specializzazione professionale aperto ai soli Psicologi. Allo stato attuale sono attive alcune Scuole (ad esempio presso le Università di Milano Bicocca, Padova, Roma La Sapienza) ma nessun ciclo si è ancora concluso.

Sulla scorta di quanto sopra riportato, a tutt'oggi

i Professionisti che agiscono in qualità di Neuropsicologi laureatisi prima di queste riforme provengono da diverse Facoltà universitarie (in particolare Psicologia e Medicina) e pur avendo appreso competenze specifiche, non possiedono il titolo accademico di Neuropsicologo. Fino ad ora, gli Psicologi che si sono occupati di questa disciplina sono presenti in diversi ambiti e servizi sanitari. In particolare, nelle Unità Operative di Neurologia, Fisiatria, Geriatria e Psichiatria nonché nei Centri per i Disturbi Cognitivi (C.D.C) che costituiscono uno dei punti della rete di servizi istituiti dalla Regione Emilia-Romagna all'interno del Progetto Regionale Demenze (Direttiva regionale 2581/99). Nel contesto accademico altri Colleghi Psicologi, retribuiti dalle Università di appartenenza, si occupano sia di attività di ricerca che, di fatto, di clinica. Alla luce dell'assenza di un riferimento normativo condiviso, ogni Psicologo ha avuto una peculiare storia formativa e, di conseguenza, l'inquadramento professionale all'interno dei servizi non è mai stato univoco, rendendo complessa l'identificazione dei Neuropsicologi.

È sorta quindi l'esigenza di creare un momento di incontro e condivisione allo scopo di conoscere gli altri Colleghi che nel territorio regionale svolgono questa attività, per confrontarsi sui contenuti del proprio lavoro ed individuare insieme possibili strumenti, percorsi ed azioni per promuovere e migliorare la professionalità di ciascuno. Coadiuvati dall'Ordine degli Psicologi dell'Emilia-Romagna abbiamo convocato un primo incontro nel dicembre del 2007 a cui sono seguite una serie di riunioni nelle quali ci siamo posti alcuni obiettivi in parte raggiunti. Il gruppo si riunisce presso la sede dell'Ordine, la frequenza degli incontri è in relazione all'agenda che il gruppo di lavoro si propone.

In relazione alla ridotta presenza del Neuropsicologo all'interno dei servizi di Psicologia "tradizionali" abbiamo ritenuto utile, dopo i primi incontri, pubblicare un articolo sul Bollettino dell'Ordine per far conoscere la nostra specificità professionale anche agli altri Colleghi.

La necessità di chiarire il ruolo della nostra figura professionale anche nei confronti della società, che solitamente identifica lo Psicologo unicamente come Psicologo clinico e non come uno specialista che si occupa dei disturbi cognitivi/comportamentali consequenti a lesioni o disfunzioni del sistema nervoso centrale, ci ha indotto a partecipare a una trasmissione televisiva a diffusione regionale.

Nel gennaio del 2009 il nostro Ordine Professionale ha ritenuto opportuno coinvolgerci nell'organizzazione di un corso sulle Demenze articolato in due giornate. Lo scopo è stato quello di fornire le competenze di base ai Colleghi che, o per interesse personale o per esigenze di servizio, sono stati chiamati ad occuparsi di disturbi cognitivi.

Le Demenze, caratterizzate da alterazioni diffuse di tutte le funzioni cognitive, nonostante le diverse manifestazioni cliniche nella fase di esordio che ne consentono la diagnosi differenziale, rappresentano infatti un buon modello di analisi delle funzioni cerebrali.

Il corso, le cui docenze sono state tutte individuate all'interno del nostro gruppo sulla base delle specifiche competenze di ciascuno, ha ottenuto un buon riscontro sia sul fronte della partecipazione sia in relazione ai contenuti, valutati attraverso un questionario di gradimento che ha fornito risultati più che positivi.

Attualmente, in relazione alla necessità di aggiornare i documenti di indirizzo e le linee guida relative al Progetto Regionale Demenze, sono stati istituiti dal coordinamento regionale dei gruppi di



lavoro tematici. In due di essi sono presenti Psicologi, nominati dalla Regione, che afferiscono a diverse AUSL. La presenza della nostra figura professionale è fondamentale in contesti deputati ad elaborare documenti che ci riguardano ma in cui prevalgono altri professionisti (es. Medici) altrimenti chiamati a decidere in ambiti che non sono di loro competenza.



Residenza o domicilio professionale in regione

Informiamo tutti gli Iscritti che, con delibera 20/2010, l'Ordine Nazionale ha introdotto, quale **ulteriore requisito per l'iscrizione all'Albo, il possesso della residenza o di un domicilio professionale nel territorio di competenza dell'Ordine a cui si richiede l'iscrizione.**

Invitiamo pertanto tutti coloro che non possiedono la residenza in Emilia Romagna a **presentare la richiesta di Nulla Osta per il trasferimento all'Ordine territoriale di competenza** (compilando l'apposito modulo pubblicato sul nostro sito alla voce "Come fare per" > "Trasferirsi ad altro Ordine") o, qualora fossero provvisti di un **domicilio professionale in regione, di provvedere al più presto a comunicarlo ai nostri Uffici**, compilando l'apposito modulo reperibile nell'area riservata del sito alla voce "Comunicare integrazioni e/o modifiche relative ai recapiti".

Nei prossimi mesi il nostro Ordine prenderà contatti con gli Iscritti ancora sprovvisti di tale requisito per invitare ufficialmente tutti coloro che risiedono ed esercitano in una regione diversa dall'Emilia Romagna a **presentare la domanda per il trasferimento all'Ordine territoriale di competenza**.

Gli Psicologi presenti nei due gruppi di lavoro regionale si occupano anche di:

- rivedere le modalità di invio e sostegno ai *care-giver* dei pazienti affetti da demenza;
- individuare le competenze professionali e gli strumenti di lavoro necessari all'interno dei C.D.C.

In quest'ultimo gruppo sono presenti due Neuropsicologi in grado di fungere da interfaccia fra i Colleghi presenti sul territorio e le istituzioni.

Negli incontri più recenti del gruppo ci siamo focalizzati sulla discussione del nostro ruolo professionale in una prospettiva istituzionale, che ci ha permesso di portare dei contenuti condivisi all'interno del dibattito in sede regionale. Abbiamo infatti ridefinito la figura del Neuropsicologo la cui presenza era citata nella Direttiva regionale 2581/99 con la dicitura: "Psicologo con competenze neuropsicologiche" poiché non di univoca interpretazione né aggiornata al riordino dei corsi di Laurea e delle Scuole di Specializzazione universitarie.

È stato inoltre elaborato un documento, che verrà presentato prossimamente al gruppo di lavoro regionale, nel quale sono suggeriti una serie di strumenti neuropsicologici consigliabili per la diagnosi differenziale dei diversi quadri di Demenza. Ciò consentirà a tutti i cittadini che risiedono nel nostro territorio di poter usufruire delle stesse opportunità diagnostiche indipendentemente dalle risorse locali e dalla specifica formazione degli operatori.

L'attività deontologica è, si può dire, la ragione fondante degli Ordini Professionali.

Lo scopo primario di questo tipo di istituzioni è, infatti, la tutela dell'utente finale rispetto ad attività che siano di particolare importanza e delicatezza come, certamente, la nostra Professione che va ad incidere direttamente sulla salute delle persone (intesa in tutte le sue accezioni, cliniche e non).

Ciò spiega perché, legalmente, tale funzione sia fondamentale e quanta importanza abbia per il Professionista attenersi a una condotta seria e rigorosa.

Ma non si limita solo a questo. Anzi, si potrebbe dire che sia semplicemente il significato più esteriore e legale (nel senso di adesione a norme di legge).

Il senso più profondo, invece, dell'avere un Codice Deontologico di categoria ha a che fare con la "missione" insita nella scelta di una Professione di questo tipo. Ed è, purtroppo, ciò che spesso sfugge ad un primo sguardo.

Il Codice Deontologico, infatti, rappresenta il precipitato di un sentire comune, un rendere esplicito ciò che, prima di tutto, lo Psicologo percepisce come indicazioni etiche o norme di condotta

implicite ed imprescindibili dal motivo profondo che lo ha portato a scegliere questa Professione.

In pratica, ciò che le regole interne vietano o, al contrario, sollecitano - con norme proibitive o propulsive - non è altro che quanto il Professionista in reale sintonia con il proprio ruolo dovrebbe essere naturalmente portato a fare o a evitare.

Di più. Gli articoli del Codice non si riducono, come si può pensare a un primo approccio, a etica astratta e totalmente avulsa dal contesto dell'operare professionale.

La deontologia è operare professionale.

Non è possibile, infatti, violare alcuna norma del Codice senza avere, nel contempo, violato anche una corretta condotta psicologica dal punto di vista tecnico. Ogni alterazione nel comportamento etico ha una necessaria ed inevitabile ricaduta sul lavoro del Professionista e determina una deviazione, a volte piccola, a volte enorme, da un corretto processo scientifico.

Questo risulta evidente e macroscopico in articoli come il **28** nel quale è vietata qualsiasi commissione tra ruolo professionale e vita privata; infatti una relazione, soprattutto se di tipo affettivo-sen-

Tutela dei cittadini e sostegno alla Professione: la forza della deontologia

a cura di CHIARA SANTI, Consigliera Ordine Psicologi Emilia-Romagna



timentale, con il proprio paziente non può che esitare in un completo stravolgimento del rapporto professionale che ne annulla ogni efficacia. Ma anche al di fuori di casi eclatanti, sarebbe comunque possibile, per ogni singolo dettame del Codice, evidenziare le inevitabili distorsioni che ciascuna violazione comporterebbe.

Per questo esso non deve essere inteso come un manuale da consultare da parte di amanti delle astrazioni concettuali, bensì come un vero e proprio "libro operativo" da considerare nel suo valore pratico ed insindibile dall'applicazione concreta e quotidiana del nostro lavoro.

Questa, quindi, una premessa doverosa prima di addentrarci nello specifico dell'attività del nostro Ordine in questo ambito. A tale proposito, è da rimarcare come l'attività deontologica della presente Consiliatura sia purtroppo iniziata con un gap temporale dovuto alla ripetizione delle elezioni causa non raggiungimento del *quorum*, che ha portato ad accumulare alcuni casi prima dell'insediamento della nuova Commissione Deontologica.

All'inizio della sua attività, quindi, la Commissione si è trovata a esaminare **28 esposti**, ai quali ne sono seguiti altri **34**. Di questi, a oggi, ne sono stati analizzati **36**, di cui **21 archiviati e 15 soggetti all'apertura** del procedimento. Di questi ultimi (alcuni dei quali sono ancora in corso) **9 si sono conclusi con una sanzione**.

Al termine di un procedimento disciplinare, infatti, l'Ordine ha il compito di deliberare per la chiusura del caso senza effetti sul Collega, qualora non sussistano gli elementi per un'incriminazione o non vi siano prove sufficienti, oppure di comminare una sanzione fra le quattro previste dalla Legge n. 56/89: avvertimento, censura, sospensione e radiazione.

La prima è una sorta di richiamo scritto al Collega che si renda autore di una violazione, seppur leggera, delle regole di condotta della nostra Professione. Lo scopo è ricordare al Professionista che il suo comportamento è andato oltre a quanto previsto e prescritto dal nostro Codice e, pertanto, ha rischiato di apportare un danno al paziente o alla categoria. Si riporta, quindi, l'Iscritto ai suoi doveri.

Fatti più gravi e dannosi per l'utente o per la categoria possono invece comportare una censura, quindi un esplicito biasimo per la mancanza commessa e per il danno professionale ad essa sotteso. In questi due casi, si tratta comunque di richiami formali; importanti e su cui il Professionista deve riflettere, anche perché possono comportare un precedente che determina un'aggravante in caso di reiterazione con conseguente possibile inasprimento di pena per eventi successivi, ma che non vanno ad incidere direttamente sulla sua attività professionale.

Al contrario, la sospensione e la radiazione influiscono, pesantemente, sulla stessa. Nel primo caso, l'intervento dell'Ordine può arrivare fino a un anno di allontanamento del Collega dall'attività lavorativa, mentre con la radiazione l'uscita forzata dal lavoro è definitiva; è evidente che quest'ultima viene applicata solo ed esclusivamente in quelle situazioni in cui l'Iscritto abbia gravemente compromesso la propria reputazione e/o la dignità dell'intero gruppo professionale.

In pratica, mentre le prime due categorie ricadono nell'ambito di sanzioni formali, le ultime due si presentano come sostanziali poiché comportano ricadute pratiche sulla propria attività.

Dall'inizio di questo mandato, il Consiglio ha utilizzato due di tali sanzioni nei differenti casi giunti al termine con un provvedimento: avvertimento

e sospensione.

Entrando nel merito delle specifiche decisioni, ciò che salta immediatamente all'occhio è come, nella maggior parte dei casi affrontati, fra gli articoli violati risultino anche il **2 e/o il 38**. Ciò è normale, si potrebbe anzi dire che sia quasi la regola. Tali articoli, infatti, si rifanno all'osservanza di un comportamento consono al decoro e alla dignità della Professione; come tale, è evidente che si accompagnano a buona parte delle trasgressioni del Codice Deontologico. Infatti, le direttive contenute in quest'ultimo sono incardinate sui valori base della Professione e, per questo, dovrebbero rappresentare non solo precetti definiti esteriormente in un Codice ma, prima e sopra a tutto, interiorizzati dai Colleghi come un naturale e corretto atteggiamento verso il proprio lavoro e le persone a cui esso si rivolge. Conseguentemente, contravvenire ad esse va ad incidere, quasi necessariamente, sul decoro e sull'immagine che si dà, all'esterno, della Professione.

Il principio sotteso agli articoli **2 e 38**, infatti, è proprio quello che ogni singolo Professionista, nel momento in cui si pone al pubblico come Psicologo, rappresenta non solo se stesso ma l'intera categoria a cui appartiene. Ne deriva, quindi, che il suo comportamento non figura più come un atto totalmente libero e individuale, di cui solo lui risponde nel bene e nel male, ma si deve inserire all'interno di un principio sovradeterminato a cui attenersi.

Ad esempio, in una di queste situazioni, la nostra Iscritta aveva tenuto comportamenti di eccessiva vicinanza con una paziente, facendola partecipare ad una vacanza insieme a lei e ad altre persone. Per quanto l'intento della Collega fosse, a suo dire, di aiutare la paziente, che aveva problemi di socializzazione, è evidente che un simile scopo



Immagine liberamente tratta da Jean-Michel Folon, Autunno

non può essere perseguito se non attraverso gli strumenti specifici della nostra Professione.

Creare una situazione di tale intimità, finisce necessariamente per confondere i confini e per alterare il setting terapeutico, nonché il senso di autonomia della paziente all'interno del lavoro clinico. Tutto questo influisce inevitabilmente sull'immagine che si dà all'esterno della nostra categoria, che non può e non deve certo essere vista come un'attività dove la professionalità viene meno a favore di atteggiamenti di eccessiva vicinanza. Esperto ed amico, nel nostro lavoro, non possono mai coincidere.

Per lo stesso motivo, atteggiamenti di esagerata confidenza e vicinanza possono finire, come in questo caso, per violare anche l'articolo **3**.

Esso appartiene ai principi generali, quelli – per intenderci – che dovrebbero fungere da comune denominatore di ogni azione dei Colleghi e che sono posti a fondamento di altri più specifici articoli. Una sorta di base essenziale dell'operare professionale.

Nel caso in esame, la violazione già descritta andava in particolare a incidere sulla consapevolezza della responsabilità sociale dovuta al fatto che, nel proprio lavoro, l'Iscritto interviene significativamente nella vita altrui.



Per questo, quindi, è necessario che presti particolare attenzione a non usare in maniera inappropriata la sua influenza o a non utilizzare la fiducia o la dipendenza dei clienti/pazienti in maniera indebita e per scopi che esulano da una corretta pratica professionale. La particolare situazione in cui si trova lo Psicologo deve essere utilizzata al fine di aiutare quanto più le persone a conoscere

se stesse e a promuovere il benessere di coloro con cui opera. Utilizzare, invece, la relazione asimmetrica che si viene a creare nel lavoro con uno Psicologo, ancor più se in contesti clinici, per scopi differenti da quelli citati, diventa lesivo e controproducente. Confondere il piano professionale con quello amicale può portare, per esempio, a ridurre significativamente la libertà d'azione del paziente che, nei suoi colloqui, non avrà più modo di comprendere se si stia rivolgendo ad un Professionista o a un amico e che potrebbe sentirsi meno libero di entrare in alcuni dettagli della relazione stessa, utili ad un lavoro psicologico, per timore di ferire il terapeuta, in veste di amico; ancora, potrebbe non trovarsi più in grado di utilizzare efficacemente le riflessioni dello specialista, ritenute non più imparziali.

Situazioni come queste, a seconda della tipologia e dell'intensità della commistione raggiunta, possono violare anche l'articolo 22, che richiede di non compiere condotte lesive per il cliente o di non assicurarsi indebiti vantaggi, i quali, a seconda delle situazioni, possono essere tra i più disparati, andando ad incidere dal versante economico a quello relazionale, fino a quello sessuale.

Va da sé che uno dei maggiori danni che si possono infliggere all'utente (previsto dall'articolo 28) si ha in casi in cui si confonde il piano professionale con quello personale, specialmente se si instaurano relazioni sentimentali/sessuali, ancor più se in all'interno di un rapporto di tipo clinico. È evidente che in tali ambiti non si può presupporre che la controparte sia in condizioni di totale libertà di scelta e non influenzata, invece, dalla posizione di forte dipendenza che si crea con lo Psicologo, posizione che a sua volta verrebbe ad aggravarsi proprio per via di tale commistione.

Occorre ricordare che risulta una grave inadempienza sia instaurare certi rapporti con i propri clienti sia operare professionalmente con persone con cui già precedentemente erano attive tali relazioni e che la violazione non è connessa ad un determinato settore o, in ambito clinico, a un particolare approccio. A volte, infatti, si tende a confondere la maggiore neutralità richiesta da alcuni orientamenti (pensiamo a quello Psicoanalitico) come se solo in certi casi vigesse la necessità di un'attenzione costante a tali parametri. In realtà, è necessario rammentare, il problema della non commistione di ruoli non riguarda le modalità di uno specifico approccio o del solo settore clinico, ma è una regola professionale generale, poiché lo Psicologo, in qualsiasi forma e contesto operi, ha a che fare con le relazioni, con la mente, i pensieri e le dinamiche psicologiche; tutti elementi altamente influenzabili e distorcibili da un rapporto amicale o sentimentale con il cliente finale.

È ben evidente come queste situazioni vadano tutte a influire sull'immagine che viene data all'esterno non solo come singolo Professionista, ma come appartenente ad una ben precisa comunità scientifica.

Se uno specifico grave atto può determinare ricadute sulla percezione sociale della figura dello Psicologo, tale effetto può moltiplicarsi, a livello di incidenza, nel caso di pubblicità scorretta, che più di ogni altro mezzo permette di trasmettere velocemente e in maniera diffusa la nostra immagine all'esterno. Per questo è fondamentale, nella promozione delle proprie attività, attenersi ad una forma e a un contesto che, pur mantenendo la più ampia libertà di informazione, la limitino in confini corretti.

È noto che il famoso decreto cosiddetto "Bersani-

Visco" del 2006 ha introdotto – prima tappa di un percorso di liberalizzazioni che prosegue tuttora – una maggiore libertà in merito alla promozione del Professionista. Ma è altresì vero che questo non implica un'emancipazione totale che contrasti con un comportamento corretto e decoroso. Qualora ciò non avvenga, la rappresentazione sociale della nostra categoria può risultarne danneggiata; in alcuni casi esaminati, il Consiglio ha valutato che ciò avvenisse, attribuendo all'Iscritto la violazione dell'articolo 40.

Il codice, infatti, chiarisce bene e subito, fin dal principio dell'articolo in questione, che *"indipendentemente dai limiti posti dalla vigente legislazione in materia di pubblicità, lo Psicologo non assume pubblicamente comportamenti scorretti finalizzati al procacciamento della clientela"*; aggiunge, poi,

"il messaggio deve essere formulato nel rispetto del decoro professionale, conformemente ai criteri di serietà scientifica e alla tutela dell'immagine della Professione" e che *"la mancanza di trasparenza e veridicità del messaggio pubblicizzato costituiscono violazione deontologica"*.

In sintesi, ciò cui si riferiscono tali frasi è la necessità, nel comporre il proprio messaggio pubblicitario, che l'immagine pubblica della Professione non sia intaccata da affermazioni che non hanno un substrato scientifico (come, ad esempio, teorie e tecniche non comprovate o facili promesse di risultati sicuri), non vere, che possano indurre il lettore in inganno o confonderlo ovvero che sviliscano il valore, l'importanza e l'autorevolezza del nostro lavoro come Psicologi. E questo vale non solo strettamente per il contenuto, ma anche per il contesto nel quale viene diffusa la pubblicità, che deve essere adeguato al livello di serietà professionale che la categoria è tenuta a trasmettere all'esterno.

Elenco degli Iscritti ai quali è precluso l'esercizio della professione di Psicologo

Sospesi ex art. 26, comma 2 - Legge 56/89

Aggiornamento al 30/04/2012

Cognome Nome	Data Sospensione
Ragone Vincenzo	15/05/2003
Giannantonio Claudio	11/09/2003
Pieretti Giovanni	11/09/2003
Giardiello Lucia	06/09/2004
Suzzi Erika	22/09/2005
Vincenti Franco	22/09/2005
Francia Rosanna	22/09/2005
Rinaldoni Gianluca	15/09/2006
Cicconi Susanna	28/11/2009
Como Enza Clara	23/11/2010
Aureli Deborah	23/11/2010
Longo Espedito	23/11/2010
Cimini Francesca	23/11/2010
Vanzi Claudia	23/11/2010
Debbi Giuliano	29/11/2011
Botti Donatella	29/11/2011
Caverzan Analia Lorena	29/11/2011



Un esempio su cui, purtroppo, ancora troppo spesso ci troviamo a decidere, riguarda la situazione in cui un Collega appende volantini in giro per la città, sui lampioni, sulle cassette della posta e così via. Non può sfuggire come, evidentemente, questo invii un messaggio di scarsa serietà e meno che meno di professionalità. La scelta dei luoghi in cui pubblicizzarsi deve essere fatta con accuratezza e in un contesto decoroso, oltre che attinente all'attività che intendiamo pubblicizzare. È sempre bene ricordare che noi offriamo un servizio di alta qualità e specializzazione e non un bene di consumo; per quanto la promozione possa essere utile e fondamentale, questa non può avvenire a prescindere dalla sostanza stessa del nostro lavoro e dell'utenza a cui si rivolge.

Se la comunicazione che è data all'esterno è fondamentale, nella forma e nei modi, non lo è meno quella che viene trasmessa all'interno del proprio studio. Questo emerge con evidenza nell'articolo **24**, contestato e comminato ad un Iscritto che era venuto meno all'informazione chiara all'utente sul tipo di terapia a cui sarebbe stato sottoposto. I cittadini troppo spesso conoscono solo in maniera superficiale la nostra attività o sono assolutamente all'oscuro dei numerosi approcci possibili nei vari campi dell'agire professionale. Chiarimenti sui metodi, i tempi e le forme che assumerà il nostro lavoro sono fondamentali a inizio rapporto, affinché il consenso a un intervento possa avvenire in piena coscienza di ciò che sarà richiesto nel procedere dell'iter.

In tale caso, la violazione appariva particolarmente grave sia per l'età della paziente (minorenne) sia per il tipo di approccio che andava a toccare aspetti particolarmente delicati, come l'intervento corporeo.

Nello specifico, si era andati oltre a quanto scien-

tificamente previsto dal metodo, arrivando a domandare alla ragazza di spogliarsi completamente, senza tenere conto non solo della non necessità tecnica di tale richiesta, ma anche della situazione di estremo disagio in cui si era trovata la paziente, che era stata tenuta completamente all'oscuro delle modalità di questo particolare procedimento.

È chiaro, quindi, che l'attività deontologica va certamente a tutelare l'utente finale; non per questo, tuttavia, deve essere vista come punitiva dei Colleghi, bensì in qualità di complemento e sostegno del lavoro dei singoli. Non solo perché essa – non dimentichiamolo – è pronta anche a difendere l'operato dell'Iscritto quando ingiustamente accusato, ma anche perché nel suo agire disciplinare verso il Collega l'Ordine ha il ruolo primario di portarlo ad una riflessione sulle basi del suo operare e su come reimpostarla per migliorare il proprio lavoro e approccio verso il cliente, spesso distorto anche in maniera inconsapevole.

Un riaspetto più corretto nell'ambito disciplinare, non mi stanco di ripeterlo, ha sempre e comunque una ricaduta migliorativa anche sull'operare tecnico.

Immagine liberamente tratta da Jean-Michel Folon, *manifesto per il Festival di Spoleto*, 1977.

Abusivismo professionale: equiparazione fra attività "caratteristiche" e attività riservate

Una importante pronunzia della Corte di Cassazione penale, a sezioni unite

a cura di FRANCESCO PAOLO COLLIVA, Consulente Legale Ordine Psicologi Emilia-Romagna

L'abusivo esercizio della Professione di Psicologo e Psicoterapeuta, come di tutte le altre Professioni "protette" (ad esempio, Medici, Avvocati, Notai, etc.) è un reato, previsto dal Codice Penale all'art. 348 ("Chiunque abusivamente esercita una Professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito ...").

La fattispecie ricomprende tutte le attività poste in essere da soggetti non abilitati e per cui lo Stato richiede, in ragione della specificità degli ambiti interessati, speciali abilitazioni.

Scopo della norma di cui all'art. 348 c.p. è punire chi esercita una determinata Professione senza avere i requisiti di probità e competenza tecnica, nonché l'abilitazione richiesta dalla legge.

Il conseguimento del titolo, presupponendo pregressi percorsi formativi, costituisce presupposto necessario per l'iscrizione in appositi albi o elenchi, tenuti dagli Ordini e dai Collegi professionali.

L'iscrizione è la condizione necessaria per l'esercizio della Professione: in assenza di tale requisito, la Professione è abusiva.

Ne deriva che, se è semplice individuare le Professioni protette, e di conseguenza i soggetti abilitati,

ai sensi di legge, a svolgere una determinata Professione, molto più difficile è stabilire quali siano le attività che in concreto sono riservate dalla legge a ogni data Professione.

Eppure tale cognizione, com'è ovvio, è molto importante, perché permette di stabilire quali attività possano esser compiute da chiunque e quali solo dai soggetti abilitati.

Fulcro della questione è, quindi, la determinazione della struttura della condotta del delitto di esercizio abusivo di una Professione, con particolare riferimento alla definizione di "atto professionale". E proprio su tale definizione, da molti anni, la giurisprudenza oscillava fra due diverse teorie: l'una, secondo la quale sarebbero tutelabili solo gli atti "tipici" o "riservati", espressamente previsti da una fonte normativa come esclusivi di una determinata Professione, e l'altra, che comprendeva in tale protezione anche gli atti "caratteristici" o "relativamente liberi", che a tale Professione ineriscono -anche incisivamente- senza tuttavia essere ad essa vincolati da una espressa riserva.

Insomma: si trattava di stabilire se oggetto della tutela penale fossero solo atti ed attività espressa-



mente definite "riservate" a una determinata Professione o se, al contrario, anche attività diverse, previste come caratterizzanti ma non espressamente definite "riservate", potessero essere ricomprese nell'ambito di tutela penale.

Come spesso accade a seguito di un contrasto interpretativo nell'ambito della Corte di Cassazione, la questione è stata demandata alle Sezioni Unite della predetta Corte, deputate proprio a dirimere tali contrasti.

E, come a volte accade, le Sezioni Unite della Corte, con sent n. 11545 del 15 dicembre 2011/23 marzo 2012, hanno risolto la questione non sposando integralmente una delle tesi, ma piuttosto adottando una via intermedia fra le due.

Innanzitutto, la Corte ha opportunamente precisato che la ratio della fattispecie di cui all'art. 348 c.p. è "tutelare l'interesse generale, di pertinenza della pubblica amministrazione, a che determinate Professioni, richiedenti particolari requisiti di probità e competenza tecnica, vengano esercitate soltanto da chi, avendo conseguito una speciale abilitazione amministrativa, risulti in possesso delle qualità morali e culturali richieste dalla legge", così ribadendo l'importante concetto secondo il quale la riserva di determinate attività, ed in definitiva la stessa esistenza delle Professioni "protette", ha come obiettivo l'esercizio delle stesse nel miglior modo possibile, perché posto in essere da soggetti competenti e moralmente retti.

Affrontando poi il tema principale, la Corte ha innanzitutto ritenuto di adottare una interpretazione, che potremmo definire limitatamente estensiva, secondo la quale sono punibili ai sensi dell'art. 348 c.p. "quelle attività che, pur quando non siano attribuite in via esclusiva, siano però qualificate nelle singole discipline, (...) come di specifica o particolare

competenza di una data Professione (...).

È innegabile, infatti, che quando tali attività siano svolte in modo continuativo e creando tutte le apparenze (organizzazione, remunerazione, ecc.) del loro compimento da parte di soggetto munito del titolo abilitante, le stesse costituiscano espressione tipica della relativa Professione e ne realizzino quindi i presupposti dell'abusivo esercizio, sanzionato dalla norma penale".

Ovvero, per maggiore chiarezza, gli atti riferibili a una Professione protetta possono essere a essa "riservati" (e allora basterà il compimento di uno solo di essi per configurare il reato) oppure possono essere "caratteristici" della stessa (e allora occorrerà che tali atti vengano svolti in modo continuativo, oneroso e organizzato).

Tuttavia, tale esercizio continuativo, oneroso e organizzato non rileva di per sé, ma solo quale concreto indicatore dell'esercizio della Professione da parte di soggetto abilitato.

Prosegue infatti la sentenza: "*È importante, per evitare equivoci applicativi, ribadire con chiarezza che la condotta «abituale» ritenuta punibile in tale ricostruzione deve essere posta in essere con le oggettive apparenze di un legittimo esercizio professionale, perché solo a questa condizione, in presenza di atti non riservati per se stessi, si viola appunto il principio della generale riserva riferita alla Professione in quanto tale, con correlativo tradimento dell'affidamento dei terzi".*

Insomma, si punisce non tanto l'organizzazione in sé, quanto il tradimento dell'affidamento che l'utente dia al Professionista abusivo sulla base di tale ingannevole organizzazione. Da ciò consegue che "*quando tali apparenze mancano, sia per difetto di abitualità, organizzazione o remunerazione, sia perché il soggetto agente espliciti in modo inequivocabile egli non è munito di quella specifica abilitazione e opera in forza di altri titoli o per esperienza persona-*

le comunque acquisita, si è fuori dell'ambito di applicazione dell'art. 348 cod. pen."

Le Sezioni Unite concludono perciò per la possibilità di estendere la fattispecie incriminatrice all'abusivo svolgimento di atti relativamente liberi, quando si tratti "*di atti univocamente individuati come di competenza specifica di una data Professione, allorché lo stesso compimento venga realizzato con modalità tali, per continuatività, onerosità e (almeno minimale) organizzazione, da creare, in assenza di chiare indicazioni diverse, le oggettive apparenze di un'attività professionale svolta da soggetto regolarmente abilitato".*

Occorre in ogni caso, sempre secondo la Corte, che le attività di riferimento, per quanto non riservate, siano comunque previste dalle discipline di settore con previsione "puntuale e non generica" come specifica competenza di una data Professione.

Al contrario, una previsione troppo generica (come è stata ritenuta, nel caso di specie, quella data dall'art. 1 D.P.R. 1067/53, relativo alla Professione di dottore commercialista, che recita: "*Ai dottori commercialisti è riconosciuta competenza tecnica nelle materie commerciali, economiche, finanziarie, tributarie e di ragioneria*") non è idonea a innescare alcun meccanismo di tutela penale in quanto non sufficiente ad integrare la previsione dell'art. 348 c.p.

Occorre ora esaminare brevemente il concreto effetto che tale decisione può avere sulla Professione di Psicologo, traendone, accanto a vari motivi di soddisfazione, anche alcuni di seria preoccupazione.

Infatti, se da un lato la sentenza ha l'indubbio pregio di definire con precisione i confini del lecito (per quanto ancora in via teorica, almeno con riferimento alle Professioni diverse da quella oggetto del giudizio), dall'altro è indiscutibile che essa an-



cori il giudizio circa la responsabilità penale ad una valutazione "organizzativa", che esclude, almeno per quanto riguarda le attività non riservate, ogni esercizio occasionale, amicale, non professionale. Come tale principio si armonizzi con quanto affermato dall'art. 1 della L. 56/89 -unico presidio a tutela del recinto delle attività riservate alla Professione di Psicologo- è proprio il punto di dubbio e di preoccupazione.

Recita infatti l'art. 1 L. 56/89 "*La Professione di Psicologo comprende l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. Comprende altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito".*

Già dalla prima lettura dell'articolo salta all'occhio come non sia semplice, sulla sola base del testo normativo, identificare le attività ivi descritte come "riservate" o meno. D'altro canto, alla luce di quanto scritta sopra, è ovvio che da tale distinzione discenderà la valutazione circa il grado di rilevanza penale di ogni singolo atto: istantanea e indipendente da qualsiasi profilo organizzativo, nel primo caso, subordinata a valutazioni "di contesto" nel secondo.

Insomma: un colloquio psicologico, la somministrazione di un test, una valutazione, sono attività "riservate" (bastando quindi la commissione dell'atto per l'integrazione del reato) o meramente



"caratteristiche" (con ciò necessitando di una organizzazione per essere punibili)?

La risposta, si badi, non dipende tanto dalla effettiva -e concreta- destinazione di tali strumenti all'una o all'altra Professione, quanto dalla interpretazione -per così dire- "formale" dell'art. 1, ovvero dalla valutazione circa il grado di precisione e dettaglio della descrizione fornita da tale articolo di legge.

Grazie a una attenta politica di valorizzazione del titolo professionale, vari Ordini Regionali, negli anni passati, hanno ottenuto importanti vittorie in ambito giudiziario penale; conseguenza di ciò è che varie sentenze della Corte di Cassazione hanno già stabilito quali strumenti siano da ritenere riservati. Fra tutte si vedano Cass., VI, n. 22274/2006 (che fra l'altro recita *"Non sembra dubbio che l'analisi di un "profilo psicologico" basato sull'applicazione della "Psicologia comportamentistica" sia compito esclusivo dello Psicologo"*), Cass., III, n. 22268/2008 (che ritiene la responsabilità di un soggetto perché *"compiva una attività tipica riservata alla Professione"* in quanto *"usava il metodo del colloquio"*) nonché Cass., VI, n. 14408/2011 (che, a proposito della Psicoanalisi, afferma *"Né può ritenersi che il metodo "del colloquio" non rientri in una vera e propria forma di terapia, tipico atto della Professione medica, di guisa che non v'è dubbio che tale metodica, collegata funzionalmente alla cennata psicoanalisi, rappresenti un'attività diretta alla guarigione da vere e proprie malattie"*).

Tuttavia, tali importanti risultati sono comunque frutto di attività interpretativa svolta dalla Corte di Cassazione, e non di una definizione precisa e puntuale contenuta in un testo normativo; ciò può ovviamente limitarne la futura efficacia.

Occorre quindi concludere ammettendo che le attività previste dall'art. 1 L. 56/89 devono essere ancora compiutamente elencate; tale elencazione, che si auspica avvenga a breve, se non saprà tenere nel giusto conto le esigenze di tutela del titolo di Psicologo, in definitiva si volgerà a detrimenti per la salute dei cittadini.

In ogni caso, il risultato immediato della sentenza oggi commentata è che nessun dubbio potrà più sussistere circa la natura di abusivo di soggetto che svolga, in concreto e con le modalità professionali sopra elencate, attività di Psicologo o Psicoterapeuta e ciò indipendentemente dalla "riserva" delle attività concreteamente compiute. Ciò costituisce, a ben vedere, un importante passo avanti lungo la strada che porta alla compiuta regolamentazione -e quindi alla piena tutela- della Professione di Psicologo.



Convertito in legge in c.d. Decreto liberalizzazioni: le principali novità per la categoria degli Psicologi

a cura di FILIPPO FABBRICA, Consulente fiscale Ordine Psicologi Emilia-Romagna

Il decreto legge n. 1/2012, ribattezzato dagli organi di informazione "decreto liberalizzazioni" e recentemente convertito in legge (L. n. 27/2012) è intervenuto a regolamentare in modo nuovo alcuni aspetti delle attività professionali, dedicando a queste ultime l'intero Capo III del Titolo I. A parere di chi scrive, gli articoli 9, 9-bis e 10 possono imparare anche la Professione di Psicologo e di seguito si procederà ad un primo commento.

ABROGAZIONE DELLE TARIFFE

L'art.9 afferma con risolutezza che *"Sono abrogate le tariffe delle Professioni regolamentate nel sistema Ordinistico"*. Tale abrogazione - non facendo riferimento a leggi, decreti o altro - deve considerarsi assoluta. Cessano pertanto (e anzi hanno già cessato) di avere efficacia normativa le tariffe esistenti. Addirittura, per evitare confusione, il Legislatore stabilisce che sono abrogate anche TUTTE le altre norme che rinviano alle tariffe per determinare il compenso di una prestazione professionale. Tuttavia - per fornire certezza nei casi di liquidazione da parte di un giudice (si pensi alla perizia richiesta a uno Psicologo che agisce come Consu-

lente Tecnico del Giudice) - il compenso del Professionista sarà determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto. Non sembra a oggi che tali parametri potranno essere adottati al di fuori dello specifico e circoscritto ambito previsto dalla norma ovvero che possano costituire uno strumento per la surrettizia reintroduzione delle tariffe. In attesa del decreto (e tale attesa potrebbe anche essere superiore ai centoventi giorni, che sono il termine massimo previsto dalla legge stessa), le "vecchie" tariffe continuano ad applicarsi, ma limitatamente alla sola liquidazione delle spese giudiziali.

SOSTITUZIONE DELLE TARIFFE CON IL PRINCIPIO DELLA LIBERA PATTUZIONE

Il tema è stato già trattato in una recente newsletter. Dal momento che le tariffe - che riguardavano le sole Professioni regolamentate - sono state abrogate, ci si potrebbe attendere che ai Professionisti venga riservato lo stesso trattamento previsto per gli altri prestatori di servizi, e cioè la possibilità di non pattuire preventivamente il compenso con il cliente, rimandando la sua determinazione - ad esempio - alla conclusione della prestazione. In-



vece il Legislatore ha deciso di differenziare le posizioni, imponendo che *"il compenso per le prestazioni professionali (sia) pattuito (obbligatoriamente) al momento del conferimento dell'incarico professionale"*. È difficile, stante la collocazione della norma, pensare che questa disposizione si applichi anche ai lavoratori autonomi non appartenenti al sistema Ordinistico e pertanto questi ultimi (tra cui ricordiamo molte nuove Professioni, quali coach, counselor...) non vi appaiono soggetti. Tale differenziazione deve a mio avviso intendersi estesa anche ai seguenti obblighi:

- rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico;
- indicare (ove sia stata stipulata, e comunque - a regime - sempre) i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale;

- rendere preventivamente nota al cliente la misura del compenso, formulando un preventivo di massima;
- concordare la misura del compenso indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese (viaggio, vitto, alloggio...), oneri (bolli, tasse...) e contributi (Enpac).

Tutti i suddetti obblighi appaiono - a mio parere - coerenti con l'impianto normativo disegnato dal DL 1/2012 e con lo scopo di aprire anche alla concorrenza sul prezzo il mercato delle prestazioni d'opera intellettuali. Tuttavia la legge ha anche stabilito che la misura del compenso *"deve essere adeguata all'importanza dell'opera"*. Questa locuzione è principalmente rivolta al Professionista, ed in particolare a colui che voglia forzare lo scopo sopra citato, fino a far diventare selvaggia la competizione sul prezzo. Infatti, come esistono limiti normativi alle cosiddette "vendite sottocosto" di merce, è apparso opportuno al Legislatore salvaguardare un simile principio anche nell'ambito di nostro interesse. Stante questa premessa, sarà probabilmente difficile - per chi offre pubblicamente le proprie prestazioni ad un prezzo irrisorio - ottenere da un giudice un compenso più alto, lamentando che la misura del compenso non era adeguata all'importanza dell'opera; mentre sarà astrattamente possibile per i terzi (ad esempio Colleghi danneggiati da suddetto comportamento) chiederne un ristoro davanti agli Organi competenti per evidente violazione di legge. Nessuna sanzione specifica è comunque prevista dalla legge in caso di inottemperanza alle disposizioni. Chi scrive ritiene comunque che non si possono applicare, quali sanzioni indirette, nemmeno la nullità del contratto d'opera intellettuale o la sua annullabilità, anche se il rischio di una tale deriva dovrebbe di per sé convincere il Professionista a rispettare forma e sostanza delle nuove norme.

Si chiarisce infine che il precedente obbligo di partituzione per iscritto del compenso è venuto meno, anche se si suggerisce caldamente di procedere utilizzando la forma scritta.

ASSICURAZIONE PROFESSIONALE

Su tale materia le novità introdotte appaiono minimi: si è già detto infatti che vi è da subito l'obbligo di indicare al Cliente i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale, ma questo - a parere di chi scrive - non introduce un obbligo immediato di stipula, anticipato rispetto alle scadenze previste dal DL 138/2011. L'imperativo di indicare i dati in questione è quindi rivolto solo a coloro che hanno già stipulato detta polizza. Viene confermato che il dovere della copertura assicurativa entrerà in vigore non appena gli Ordinamenti professionali verranno riformati per recepire tale obbligo (ed il termine di 12 mesi previsto dalla Legge per la riforma degli Ordinamenti - sebbene perentorio - appare a rischio di proroga). Si ritiene inoltre che l'obbligo di stipulare una polizza assicurativa sia riferito ai soli lavoratori autonomi (in forma individuale o associata) e non ai dipendenti e che la polizza non debba possedere requisiti specifici ma solo essere *"idonea"*. Tale idoneità dovrà essere valutata in concreto, ossia tenendo conto delle caratteristiche della specifica attività esercitata e del fatto che la legge ha introdotto questa previsione *"a tutela del cliente"*. Pertanto, a mio parere la polizza dovrà coprire tutti i rischi cui è soggetto il solo Cliente e non eventuali altri soggetti terzi (locatore, Colleghi, dipendenti...). Si può immaginare anche una lettura più restrittiva (che non mi sento attualmente di condividere) e che limita la copertura dei soli rischi derivanti dal concreto esercizio della Professione, con esclusione pertanto dei rischi più generali (ad

esempio: infortunio del cliente all'interno dello studio); tale lettura della norma è suggestiva, ma un po' troppo letterale dal punto di vista interpretativo e di ridotta utilità dal punto di vista pratico, poiché la copertura dai rischi generali è di solito poco costosa per uno studio professionale.

SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI

In realtà su questo tema le novità introdotte costituiscono solo un'opera di manutenzione normativa di un testo che lascia tuttora gli interpreti piuttosto perplessi. Infatti gli aspetti su cui interviene il DL 1/2012 sono i seguenti:

- possibilità di costituire cooperative di Professionisti anche con soli tre soci;
- obbligo che nello statuto della società sia previsto:
 - a. che i soci Professionisti dispongano (in virtù del loro numero e della parte di capitale da essi detenuto nella società) della maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni o decisioni;
 - b. la stipula di polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci Professionisti nell'esercizio dell'attività Professionale;
- possibilità per il singolo socio di opporre agli altri soci il segreto circa le attività professionali a lui affidate;
- esplicita previsione che, accanto al modello della società tra Professionisti, sopravvive lo schema dell'associazione professionale o studio associato. Ma, al di là delle novità citate, rimane aperto il dibattito sulla reale utilizzabilità dello schema societario delineato dalla legge 183/2011 (art.10). Infatti non è ancora avvenuta l'emanazione del regolamento previsto dal comma 10 art. 10 legge citata, nel quale il Ministro dello Sviluppo Economico

Certificato di iscrizione all'Albo

Informiamo tutti gli Iscritti che per presentare domanda di partecipazione a un concorso pubblico per Dirigenti Psicologi non è necessario allegare il certificato di iscrizione all'Albo, anche qualora sia espressamente richiesto all'interno del bando.

Secondo l'art. 15 della Legge n. 12/2011 è, infatti, vietato alle pubbliche amministrazioni produrre certificati validi per altri Enti Pubblici.

In base all'art. 46 del DPR 445/2000 è sufficiente che l'iscritto presenta una dichiarazione sostitutiva di certificazione nella quale siano precisati, oltre all'Albo di appartenenza, la data di iscrizione e il proprio numero di repertorio. L'Ente che ha bandito il concorso richiederà direttamente all'Ordine, in un secondo momento, l'accertamento di quanto dichiarato dall'Iscritto.



Trasferimenti presso altro Ordine regionale/provinciale

L'iscritto che desideri trasferirsi presso un altro Ordine territoriale deve necessariamente presentare domanda di nulla-osta al trasferimento, compilando l'apposito modulo - pubblicato sul nostro sito alla voce "Come fare per > Trasferirsi ad altro Ordine" - e allegando la fotocopia di un documento di identità.

Affinché la richiesta abbia seguito è necessario che l'iscritto sia in regola con i pagamenti di tutte le quote annuali di iscrizione dovute all'Ordine e che nei suoi confronti non sia in corso o in istruttoria alcun procedimento disciplinare o amministrativo. Secondo la delibera 20/2010 dell'Ordine Nazionale, è inoltre necessario possedere la residenza o un domicilio professionale nel territorio di competenza dell'Ordine a cui si desidera trasferirsi.

La domanda può essere spedita tramite posta a:

Ordine Psicologi Emilia-Romagna
Strada Maggiore 24
40125 Bologna

dovrà disciplinare alcuni aspetti fondamentali ed in tale vuoto appare assai rischioso (e forse illegittimo) adottare oggi la forma in discussione.

Questa affermazione vuole essere un chiaro invito di chi scrive queste righe a valutare con molta attenzione - insieme ai consulenti di fiducia - l'opportunità di agire in qualità di early adopter della "società tra Professionisti".

Innumerevoli infatti sono i dubbi applicativi e di funzionamento, e altri nascono giorno per giorno man mano che si avanza nello studio e nella pratica della fattispecie.

PROFESSIONISTI E CONFIDI

Un ulteriore specifico intervento di manutenzione normativa attuato dal DL 1/2012 consente di accennare in questa sede al tema dei consorzi-fidi (CONFIDI) per i Professionisti.

Infatti da luglio 2011 è consentito esplicitamente costituire tra Professionisti questo tipo di organizzazioni, in precedenza utilizzate soprattutto da piccole e medie imprese. I Confidi hanno lo scopo di prestare garanzia alle banche o alle società finanziarie per facilitare il finanziamento da parte di queste ultime ai soggetti aderenti al Consorzio.

In pratica, lo Psicologo, che avesse intenzione di finanziarsi per effettuare investimenti o altro, potrebbe iscriversi a un Confidi per liberi Professionisti e chiedere a questo di prestare garanzia - in aggiunta alla propria - alla banca di fiducia. La presenza di una garanzia "forte", quale quella di un Confidi, di solito ha un duplice effetto: a) facilita l'ottenimento del credito bancario; b) riduce il costo del finanziamento. Poiché l'estensione ai liberi Professionisti della possibilità di costituire consorzi e/o di parteciparvi è relativamente recente, il Legislatore sta progressivamente adeguando l'intero corpus normativo preesistente alla nuova tipologia di consorzi fidi. In particolare il DL 1/2012 consente agli Enti Pubblici e privati di partecipare al capitale dei Confidi tra professionisti allo scopo di irrobustirne il profilo finanziario e di accrescerne la credibilità e l'immagine.

Di tale generale potenziamento si sentiva in effetti il bisogno: basta una breve ricerca su internet per notare il diverso grado di sviluppo raggiunto dai Confidi per le PMI (che hanno una storia pluridecennale) rispetto ai primi esempi destinati ai Professionisti.



Il MMPI-2 e il MMPI-A nella valutazione Psicologica

a cura di MARCO SAMORY, Docente del seminario su MMPI

Il Minnesota Multiphasic Personality Inventory, nella sua versione attuale MMPI-2/MMPI-A, è il test di personalità più usato nei maggiori ambiti della psicodiagnostica clinica e giuridica. Per la diffusione e la rilevanza che occupa tra i reattivi è molto probabile che nel corso della sua attività uno Psicologo si trovi a considerarne vantaggi e limiti e a valutare l'opportunità di includerlo tra gli strumenti della sua professione.

Mi sembra quindi che il corso "Il MMPI-2 e il MMPI-A nella valutazione Psicologica", organizzato dall'Ordine degli Psicologi dell'Emilia-Romagna, abbia colto un'esigenza sia formativa che professionale e che come tale sia stata recepita. Ringrazio sinceramente l'Ordine per la richiesta di collaborazione e i Colleghi che hanno partecipato al corso per l'interesse e il lavoro svolto. Accolgo volentieri l'invito a dare una breve comunicazione su alcuni argomenti trattati, che possono orientare ulteriori approfondimenti.

INNOVAZIONE E CONTINUITÀ

Il MMPI è stato sviluppato negli anni '40 come strumento per produrre campioni di comportamento di

interesse psichiatrico, ovvero come ausilio per la formulazione di diagnosi psichiatriche.

La versione attuale, revisionata e adattata negli anni '80 per la popolazione odierna adulta e adolescente, mantiene sostanzialmente inalterate le scale cliniche tradizionali, che rappresentano l'elemento fondamentale per l'interpretazione, con l'aggiunta di ulteriori scale (di contenuto, supplementari e sottoscale) che ne completano la lettura.

La principale motivazione che ha spinto gli autori a costruire un test "obiettivo" e "ateoretico" derivava dall'evidenza che le risposte del testando non vanno sempre, necessariamente, nella direzione che l'esaminatore si attende, e che non sempre sono veritieri.

In particolare constatavano la scarsa efficacia diaagnostica dei questionari all'epoca disponibili, costruiti con item selezionati a priori, senza convalida statistica, che riflettevano direttamente e apertamente il significato clinico delle aree indagate (es: domande esplicite su calo di interessi, rallentamento psicomotorio e umore basso per la depressione).

Con il MMPI hanno introdotto la procedura empi-

rica nello sviluppo di scale psicopatologiche, che fino ad allora era stata utilizzata solo in ambiti affini (test di livello e per le attitudini professionali); in seguito hanno elaborato indicatori per il controllo della validità dei risultati. Per la costruzione delle scale hanno classificato e selezionato da un gran numero di item iniziali quelli che, indipendentemente dal contenuto, ricevevano risposte diverse da persone diverse, ossia che mostravano una capacità statisticamente significativa di discriminare tra il gruppo di controllo (normali) e il gruppo sperimentale (pazienti ricoverati) e poi, all'interno di quest'ultimo, tra le diverse categorie diagnostiche (ipocondria, depressione, isteria etc.).

Il riferimento alla statistica anziché ai modelli psi-

copatologici rende conto degli aspetti più evidenti del MMPI-2/MMPI-A, ad esempio della scarsa attinenza logica degli item con i problemi clinici (la selezione non è avvenuta in base al contenuto) e della lunghezza del protocollo, condizione poco favorevole alla somministrazione ma necessaria a garantire la validità dei risultati.

Altre caratteristiche sono meno evidenti ma più sostanziali. L'elevazione delle scale in un determinato profilo non dipende dall'ammissione esplicita di singoli tratti o sintomi da parte della persona esaminata, ma da quanto la sua modalità di risposta si avvicina a quella fornita da persone che effettivamente riportano quei tratti o quei sintomi. Anche l'assegnazione dei punteggi, quindi, avviene in molti casi in direzione diversa da quella che ci si aspetterebbe in base al senso comune e ai modelli psicopatologici: all'item *"La mia condotta personale è molto condizionata dal comportamento di coloro che mi circondano"* persone con tendenze istrioniche rispondono "Falso", all'item *"In genere difido delle persone che si dimostrano più amichevoli di quanto mi sarei aspettato"* persone con tendenze paranoidi rispondono "Falso" e l'item *"Mi sono ispirato a un programma di vita basato sul dovere e l'ho seguito scrupolosamente"* riceve risposta "Vero" da persone con aspetti ipomanicali.

Pur essendo ormai acquisita e impiegata la procedura empirica, anche oggi gran parte dei questionari di personalità e delle scale psichiatriche pongono affermazioni o domande dal contenuto esplicito e facilmente comprensibile, ad esempio per la depressione: "Sono deluso di me stesso", "Sono pessimista riguardo al futuro", "Il mio umore è peggiore al mattino". Diversamente, al MMPI-2 gli item della scala 2-D (Depressione) possono avere poca o nessuna attinenza apparente con disturbi dell'u-

more: "Mai ho vomitato o sputato sangue tossendo" (V) e "Non soffro di attacchi di febbre da fieno o di asma" (V), "A volte insisto fino a che gli altri perdonano la pazienza con me" (F).

Questo tipo di formulazione *rende certamente più difficile per un soggetto orientare le risposte* in modo da alterare i risultati. *Le scale di validità, inoltre, assicurano un buon controllo sulle diverse condizioni che possono interferire con la validità della prova:* non solo simulazione/dissimulazione cosciente, ma anche resistenze e censure dovute all'attivazione di difese psicologiche, difficoltà di lettura/comprendere, cali di attenzione, e altre. Per questi motivi, nei casi in cui la persona esaminata possa ottenere vantaggi dall'orientare i risultati in una determinata direzione, il MMPI-2/MMPI-A è preferibile ad altri test. Per la minore falsificabilità dei risultati e la buona possibilità di controllarne la validità è uno degli strumenti più accreditati in ambito giuridico.

VANTAGGI E LIMITI

Nonostante le iniziali riserve degli editori, già alla prima pubblicazione il MMPI ha avuto una larghissima diffusione, supportata da un'intensa attività di ricerca che ha permesso di documentarne vantaggi e limiti, di creare estesi database e di disporre di norme aggiornate per gruppi diversi.

L'applicazione pratica e la ricerca hanno anche evidenziato notevoli differenze rispetto al progetto iniziale degli autori.

Le scale cliniche non sono risultate semplici indicatori di categorie diagnostiche, ma misure multidimensionali, tra loro correlate, di costrutti presenti sia nella patologia che nella normalità.

Ciò significa che un punteggio elevato alla scala Pa (Paranoia) può essere indice di riservatezza, cautela sociale e diffidenza, e non necessariamente di un disturbo psicotico.




Immagine liberamente tratta
da Jean-Michel Folon, Editions Lahumière, 1980

Pertanto non va confuso il nome di una scala con un disturbo, né un punteggio elevato con una diagnosi categoriale suggerita dal nome della scala. Inoltre, la derivazione empirica ha comportato che gli item, selezionati sulla base della loro capacità discriminate, fossero assegnati contemporaneamente a più scale, che quindi risultavano tra loro correlate e tendevano a innalzarsi congiuntamente. Nelle intenzioni degli autori, nel profilo di un paziente depresso avrebbe dovuto innalzarsi la sola scala D (Depressione); nella pratica ciò accadeva solo di rado, mentre più spesso ottenevano

Nuove funzionalità dell'area riservata del sito

Informiamo tutti gli Iscritti che sono state attivate nuove funzionalità nell'area riservata del nostro sito web. Accanto alle consuete funzioni, è ora possibile visionare o modificare lo stato delle iscrizioni alle iniziative in corso, scaricare l'attestato di frequenza dei seminari frequentati e visionare lo stato di pagamento della quota di iscrizione.

Quest'ultimo servizio permette inoltre, qualora non fosse ancora stata versata la quota annuale e fosse stato smarrito l'apposito avviso cartaceo, di reperire gli estremi per effettuare il pagamento tramite bonifico bancario, incluso il codice identificativo personale da indicare nella causale.

Per accedere alla propria pagina personale è sufficiente effettuare il login al sito, inserendo nell'apposito riquadro (in alto al centro della homepage) il nome utente e la password. Ricordiamo inoltre che, in caso di primo accesso all'area riservata o di smarrimento della password, è possibile richiedere i dati necessari direttamente dal sito web, cliccando sul bottone "Richiesta password" anch'esso presente nel riquadro in alto al centro. In pochi minuti si riceverà la risposta al proprio indirizzo e-mail.

Come cancellarsi dall'Albo

L'Iscritto che desideri ottenere la cancellazione dall'Albo è tenuto necessariamente a presentare domanda di cancellazione, compilando l'apposito modulo - pubblicato sul nostro sito alla voce "Come fare per" > "Cancellarsi dall'Albo" - e allegando la fotocopia di un documento di identità e della ricevuta di pagamento della tassa di iscrizione dell'anno in corso.

Affinché la richiesta abbia seguito è necessario che l'Iscritto sia in regola con i pagamenti di tutte le quote annuali di iscrizione dovute all'Ordine e che nei suoi confronti non sia in corso o in istruttoria alcun procedimento disciplinare o amministrativo.

La domanda può essere spedita tramite posta a:
Ordine Psicologi Emilia-Romagna
Strada Maggiore 24 - 40125 Bologna
o, alternativamente, via fax al numero **051 235363**




Immagine liberamente tratta
da Jean-Michel Folon, *Postcards by Folon*

punteggi significativi sia la scala D (Depressione) che la scala Pt (Psicastenia). L'intercorrelazione era anche aumentata dalla presenza di alcuni fattori responsabili della varianza comune e in particolare di un fattore legato all'ansietà (stress o più precisamente distress) che normalmente si associa o deriva da qualsiasi condizione psichiatrica, e che quindi con ogni probabilità era presente anche nei pazienti ricoverati del campione normativo.

Gli studi sulla validità del MMPI hanno condotto a valutazioni molto diverse. Alcuni ricercatori hanno considerato la condivisione degli item tra le scale un grosso limite (tra i giudizi più estremi: "un incubo psicométrico"), in quanto contribuisce ad abbassare la specificità dei costrutti e la validità discriminante delle singole scale. Da altra prospettiva, invece, si è evidenziato che i limiti statistici delle singole scale non rappresentano necessariamente un limite applicativo del test, in quanto sono ampiamente compensati dall'analisi configurazionale anziché "scala per scala" dei profili.

Con queste premesse è stato intrapreso lo studio di *profili tipici per determinate categorie* (ad esempio persone che avevano subito un danno, genitori contendenti l'affidamento dei figli) e la definizione di *configurazioni tipiche* a una, due o tre punte, che ricorrevano con frequenza molto maggiore di altre ("code type"). I correlati descrittivi di queste configurazioni, anch'esse validate empiricamente, sono risultati più chiari e più sta-

bili nel tempo di quelli delle singole scale.

Da questa prospettiva si considera inoltre che i fenomeni Psicologici non sono tra loro indipendenti e che un certo grado di correlazione tra le scale e di sovrapposizione tra gli item può riflettere una sovrapposizione tra tratti, sintomi o disturbi. Nella realtà è assai raro che un'entità clinica si presenti isolatamente: una bassa autostima si associa frequentemente a tratti di insicurezza e l'ansia si associa spesso alla depressione. Anche nella nosografia ufficiale alcuni elementi disfunzionali rientrano in quadri diversi: nel DSM-IV-TR il tratto "impulsività" rientra contemporaneamente tra i criteri del disturbo antisociale, del disturbo borderline e del disturbo esplosivo-intermittente. Si può aggiungere che nei test di più recente concezione l'intercorrelazione tra le scale e la sovrapposizione degli item sono previste, rappresentano elementi di validità "ecologica", e quindi non sono affatto considerate come condizioni da evitare (ad esempio nel MCMI-III).

Analoghe considerazioni sono state svolte a proposito del fattore "ansietà" ("distress") rilevato e interpretato sin dalla fine degli anni '50 come realmente esistente e costitutivo del quadro che si presenta all'osservazione clinica. In anni recenti (2003), sulla base di procedure assai distanti dall'approccio empirico, Tellegen et al. hanno ritenuto utile "depurare" le scale cliniche da questo fattore allo scopo di renderle maggiormente discriminanti, creando di fatto misure che differiscono sostanzialmente da quelle originarie.

Riporto in estrema sintesi gli elementi che a mio avviso meritano maggiore attenzione qualora si intenda approfondire l'argomento, e di seguito un elenco dei vantaggi e limiti noti del MMPI-2/MMPI-A:

1. non tutte le scale (circa 70) hanno la stessa importanza ai fini dell'interpretazione: il nucleo interpretativo del test rimane nelle scale cliniche tradizionali, oggi incluse tra le scale di base;
2. nonostante la revisione, il test può tuttora generare confusione tra modelli categoriali e dimensionali, ossia tra categorie diagnostiche e dimensioni psicologiche, tra il nome di una scala e un disturbo;
3. l'interpretazione configurazionale non solo è più utile e organizzata, ma garantisce anche maggiore validità e attendibilità dei risultati;
4. è necessario conoscere gli sviluppi applicativi

e le norme più recenti nell'ambito in cui si impiega il test (manuali e articoli).

A oggi sono disponibili più di 20.000 pubblicazioni sull'argomento. In Italia prima che in altri paesi il MMPI ha avuto una larghissima diffusione grazie alla traduzione e agli studi effettuati da G. C. Reda nel 1948 e successivamente alla traduzione ufficiale e all'adattamento a cura di R. Nencini e P. Banissoni (1957).

Sono quindi disponibili studi notevoli per rigore e approfondimento condotti in Italia da questi e altri autori (in particolare P. Pancheri e S. Sirigatti).

Vantaggi

- È stato creato e revisionato su base empirica e con procedure statistiche;
- permette di rilevare un grande numero di disposizioni, tratti e comportamenti;
- ha scale e indici di validità che garantiscono un buon controllo sull'accettabilità del protocollo e sulla validità dell'interpretazione;
- esiste un'ampia letteratura riguardante i correlati empirici degli item, delle scale e delle configurazioni del profilo;
- ha un'attendibilità da moderata ad alta (più elevata in ambito clinico per profili patologici) che permette di rilevare continuità e cambiamenti nel tempo;
- le procedure di scoring e di interpretazione sono standardizzate;
- la somministrazione e lo scoring sono semplici;
- prevede diverse strategie interpretative;
- è il questionario di personalità più diffuso, è stato tradotto in molte lingue e sono disponibili norme per etnie diverse. È stata studiata ed è nota l'influenza delle variabili socio-anagrafiche sull'elevazione dei punteggi (es: bassa vs. alta scolarità);
- è utilizzato come "gold standard" per la costruzione e la validazione di altri test;
- è tra i test più accreditati in ambito giuridico.

Limiti

- Molti item contribuiscono all'elevazione di più scale contemporaneamente ("overlapping");
- le scale hanno una buona validità convergente ma una bassa capacità discriminante;
- il contenuto degli item è orientato in gran parte a rilevare la psicopatologia;
- la coerenza interna delle scale è variabile e piuttosto bassa per alcune scale;
- l'analisi della validità e l'interpretazione sono procedure complesse;
- il MMPI-A presenta qualche limitazione rispetto al MMPI-2 (es: uso di punti T e non TK corretti per le scale di base, minore disponibilità di code-type e di dati sull'attendibilità nel lungo periodo).

SVILUPPI RECENTI: LE RC

L'innovazione più recente del MMPI-2 consiste nella forma ristrutturata delle scale cliniche tradizionali (RC), di prossima pubblicazione anche in Italia insieme ad altre scale (MMPI-2-RF). Alcuni autori hanno evidenziato i vantaggi offerti dalla maggiore brevità del questionario a parità di coerenza interna e di validità e hanno riscontrato anche una sua maggiore efficacia diagnostica rispetto al MMPI-2. Altri hanno invece riscontrato proprietà statistiche e vantaggi abbastanza modesti e hanno ipotizzato che l'eliminazione del fattore "de-moralizzazione" (quasi del tutto corrispondente al fattore "ansietà" o "distress") possa compromettere la validità del test, dal momento che nella pratica clinica è presente e rientra nel quadro che i pazienti portano all'osservazione. In secondo luogo, l'uso

delle RC potrebbe complicare, anziché semplificare, la lettura dei profili patologici "WNL", ossia dei profili che, pur essendo patologici, non presentano punteggi al di sopra della soglia critica (presenti al 30-40% al MMPI-2 e più frequenti di circa il 20% alle RC). Inoltre, date le notevoli differenze tra le due forme del test e l'impostazione metodologica delle ricerche, probabilmente gli studi empirici effettuati sino a oggi sul MMPI e sul MMPI-2 non possono essere applicati alle RC (compresi i narrati interpretativi delle scale e dei code-type).

Altre osservazioni sono state sollevate su questioni specifiche. Ad esempio, a differenza delle scale tradizionali, le RC hanno una proporzione sbilanciata tra risposte "Vero" e "Falso": tre scale sono orientate al 100% in direzione affermativa (tutti i punteggi vengono attribuiti solo alla risposta "Vero"); altre quattro sono orientate almeno al 90% in un'unica direzione. L'elevazione di queste scale potrebbe quindi dipendere più dall'atteggiamento di risposta orientato in un senso o nell'altro ("acquiescente" o "non-acquiescente"), che non dalle caratteristiche cliniche della persona esaminata.

Per questi motivi si ritiene che l'efficacia e l'utilità delle RC debbano essere ancora dimostrate e che per il momento possano essere impiegate unicamente come ausilio all'interpretazione del MMPI-2, in particolare nei casi in cui diverse scale ricevano punteggi elevati.

Prossimi appuntamenti

Si svolgerà **sabato 23 giugno 2012**, presso lo **Zanhotel Europa** di via Boldrini 11, il seminario **"Diversi da chi? Riflessioni psicologiche e sociali sulle omosessualità e le identità di genere"**, rinviato a febbraio. Per accogliere le numerose richieste di partecipazione ricevute dai Colleghi è stata scelta una nuova sala, con una capienza **maggiore della precedente, che potrà ospitare fino a 300 partecipanti**.

Al seminario, al quale saranno presenti anche **MONICA DONINI** Presidente della Commissione assembleare "Politiche per la salute e politiche sociali" della Regione Emilia-Romagna e **SERGIO LO GIUDICE** Presidente onorario Arcigay e Consigliere del Comune di Bologna, interverranno alcuni tra i più autorevoli esperti italiani in materia quali **VITTORIO LINGIARDI**, **MARZIO BARBAGLI**, **CHIARA LALLI** e **ROBERTO BAIOCCO**.

“ DIVERSI DA CHI? Riflessioni psicologiche e sociali sulle omosessualità e le identità di genere

sabato 23 giugno 2012 | dalle 9.00 alle 17.00

Zanhotel Europa

Via Boldrini 11 | Bologna

Il convegno s'inserisce nel percorso intrapreso dal Consiglio già nel 2010 con la presa di posizione ufficiale dell'Ordine contro il diffondersi delle cosiddette terapie riparative ed è volto a combattere i pregiudizi che ancora gravano sulle persone omosessuali e transessuali, fornendo ai Colleghi un sostegno operativo nella pratica professionale quotidiana.

Il seminario è riservato agli Psicologi iscritti all'Albo dell'Emilia-Romagna.

RELATORI

Vittorio Lingiardi: psichiatra e psicoanalista, è Professore Ordinario di Psicopatologia Generale alla Facoltà di Medicina e Psicologia della Sapienza Università di Roma, dove dirige la Scuola di Specializzazione in Psicologia Clinica. Ha pubblicato numerosi articoli su riviste italiane e internazionali ed è autore di diversi volumi, tra i quali *"Citizen gay. Famiglie, diritti negati, salute mentale"*.

Chiara Lalli: filosofa e bioeticista, docente universitaria, giornalista e autrice di *"Buoni genitori. Storie di mamme e papà gay"*. Collabora con varie riviste e giornali, scrivendo di diritti civili e filosofia morale.

Marzio Barbagli: già Professore Ordinario di Sociologia all'Università di Bologna. Membro dell'European Academy of Sociology, ha collaborato con l'Istituto di ricerca Carlo Cattaneo di Bologna dal 1968 ad oggi. Dal 2005 al 2007 ha diretto l'Osservatorio sulle differenze del Comune di Bologna. Numerose le sue partecipazioni a Comitati scientifici e osservatori istituiti presso il Comune di Bologna, la Regione Emilia-Romagna e i Ministeri.

Roberto Baiocco: Phd, Psicologo dello Sviluppo e dell'Educazione e psicoterapeuta familiare, è Ricercatore Universitario presso la Sapienza Università di Roma dove insegna *"Comportamenti a rischio in preadolescenza e adolescenza"*. Responsabile del Servizio di Consulenza Orientamento Sessuale e Identità di genere "6 come sei" presso il Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e Socializzazione della Facoltà di Medicina e Psicologia.

INFO

tel 051/263788 | fax 051/235363 | segreteria2@ordpsicologier.it
Ordine degli Psicologi dell'Emilia-Romagna
Strada Maggiore 24 | 40125 Bologna
info@ordpsicologier.it | www.ordpsicologier.it

PROGRAMMA

9.00
Registrazione partecipanti

9.15
Saluti e apertura dei lavori della Presidente dell'Ordine degli Psicologi dell'Emilia-Romagna, MANUELA COLOMBARI.

9.30
Saluti inaugurali di MONICA DONINI, Presidente della Commissione assembleare "Politiche per la salute e politiche sociali" della Regione Emilia-Romagna e di SERGIO LO GIUDICE, Presidente onorario Arcigay e Consigliere del Comune di Bologna.

10.00
VITTORIO LINGIARDI
• **Introduzione su omosessualità e identità di genere: inquadramento teorico;**
• **Le radici psicologiche e sociali dell'omofobia e dell'omonegatività;**
• **Conseguenze della stigmatizzazione sociale sullo sviluppo psicologico dell'individuo omosessuale. Minosity stress e omofobia interiorizzata;**

• **Ricerca clinica qualitativa e quantitativa: lo stato dell'arte;**
• **Le terapie riparative;**
• **I risultati della prima ricerca italiana sull'atteggiamento degli psicologi nei confronti dei pazienti gay e lesbiche.**

11.30
MARZIO BARBAGLI
• **Gli omosessuali moderni: desideri, atti e identità.**

12.30
Dibattito aperto

13.00 | 14.00 PAUSA PRANZO

14.00
CHIARA LALLI
• **Discriminazione e omosessualità.**

15.00
ROBERTO BAIOCCO
• **Orientamento sessuale e identità di genere in una prospettiva evolutiva;**
• **L'esperienza del Servizio di Orientamento Sessuale e Identità di Genere "6 come sei" attivato presso il Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e Socializzazione della Sapienza di Roma.**

16.00
Dibattito aperto



Specializzazione: come, dove, quando?

a cura di ANNA MARIA ANCONA, Consigliera Ordine Psicologi Emilia-Romagna

Sarà presto online sul nostro sito web l'elenco delle Scuole di Specializzazione riconosciute dal M.I.U.R. con sede in Emilia-Romagna, accompagnato da una *Scheda di presentazione* per ciascuna di esse. Il Consiglio dell'Ordine ha deliberato questa iniziativa facendosi interprete di bisogni espressi da molti Colleghi e in risposta ad essi. Infatti nel corso degli ultimi anni molti Iscritti, avendo incontrato una serie di difficoltà nel momento di scegliere una Scuola di Specializzazione in Psicoterapia, si sono rivolti all'Ordine. I quesiti posti non erano solo diretti a ricevere chiarimenti in merito ai diversi Istituti abilitati e ai relativi indirizzi scientifici, ma facevano emergere l'esigenza di un supporto concreto per orientarsi tra le diverse offerte formative del nostro territorio.

Pur non essendo un'attività di competenza dell'Ordine, il Consiglio, sensibile al disagio espresso, ha cercato di approfondire il problema per capirlo. Visitando i vari siti, ci si è resi conto che le offerte formative delle singole Scuole sono presentate nei modi più disparati, tali da rendere davvero difficile orientarsi e capire quale sia la Scuola più adeguata ai propri desideri e possibili-

tà. Preso atto di questi ostacoli, abbiamo cercato una modalità per aiutare i Colleghi e facilitare la loro scelta, in modo da renderla più consapevole. Sulla base delle domande che gli Iscritti ci hanno posto più frequentemente abbiamo studiato e predisposto una *Scheda di presentazione*, chiedendo a ciascuna Scuola della Regione la disponibilità a compilarla nel modo più completo possibile. Sul sito, dunque, comparirà una nuova voce: "Elenco di tutte le Scuole private riconosciute con sede in Emilia-Romagna". A essa sarà linkata una pagina riportante l'elenco delle Scuole di specializzazione - riconosciute dal M.I.U.R. - presenti nella Regione.

Strettamente connessa a ciascuna Scuola ci sarà la rispettiva *Scheda di presentazione* che raccolgerà le informazioni fornite direttamente dalle singole Scuole sulla base delle domande poste dall'Ordine.

In particolare, la scheda specifica: l'orientamento scientifico e le peculiarità della Scuola rispetto all'indirizzo prescelto; i criteri e le modalità di ammissione; se è richiesta una formazione personale (in psicoterapia o di altro genere) e con quali ca-


ratteristiche (durata e frequenza delle sedute di psicoterapia, ecc.); il piano di studi; il monte ore di tirocinio richiesto per ciascun anno di corso e le strutture convenzionate; se le supervisioni previste sono a pagamento o comprese nella tassa d'iscrizione e la tipologia (individuali e/o di gruppo); il dettaglio dei costi di partecipazione a ciascun anno; le eventuali agevolazioni economiche per gli studenti.

La Scheda di presentazione, che conterrà pertanto i dati essenziali per un primo orientamento, non potrà sostituire la ricchezza di informazio-

ni che soltanto la Scuola stessa può dare; per questo è stato previsto uno spazio contenente il riferimento al sito web e all'indirizzo e-mail di ciascuna Scuola - se ne è in possesso - per facilitare il contatto diretto.

Ovviamente nel tempo le varie informazioni possono cambiare, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti organizzativi, le strutture convenzionate e i costi. Sarà responsabilità di ciascuna Scuola fornire all'Ordine, di anno in anno, le variazioni dei dati e sarà compito dell'Ordine curarne l'aggiornamento sul sito, in modo che gli Iscritti possano avere informazioni adeguate al momento della loro scelta.

Immagine liberamente tratta da Jean-Michel Folon
Un Monde, Fondation Folon



Elenco delle convenzioni attive

- aggiornato ad aprile 2012

• PROVIDER ECM

Giunti O.S. – Organizzazioni Speciali

Via Fra Paolo Sarpi 7/A | 50136 Firenze
tel 055 6236501 | fax 055 669446 | cell 335 7566921
v.pontremoli@giuntios.it | www.giuntios.it

A.D.R. Analisi delle Dinamiche di Relazione

Via Giannone 9 | 20154 Milano
cell 346 3505166
Via Cassini 46 | 10129 Torino
tel e fax 011 505752
info@formazione.it | www.formazione.it

B.E.A. Congressi ed Eventi Formativi

Via di Acilia 23 | 00125 Roma
cell 347 5905830
abanueren@gmail.com

Scuola di Formazione Continua

Università Campus Bio-Medico di Roma
Via Alvaro del Portillo 21 | 00128 Roma
tel 06 225419300 | fax 02 225411900
sfc@unicampus.it | www.unicampus.it/sfc

Consorzio ISMESS

Istituto Mediterraneo Scienze Sanitarie
Via Nicola Aversano 31 | 84122 Salerno
tel 089 2578642 | fax 089 2578122
segreteria@ismess.it | www.ismess.it

Istituto Gestalt Firenze

Via Costabella 21 int. 1 | 00195 Roma
tel 06 37514179 | fax 06 37513414
roma@igf-gestalt.it | www.igf-gestalt.it

• LIBRERIE

Libreria Nuova Tarantola srl

Via Canalino 35 | 41121 Modena
tel 059 224292 | fax 059 224303
mail@libreriatarantola.it | www.libreriatarantola.it

Libreria del Professionista srl di Giorgi Egidio

Via XXII Giugno 3 | 47900 Rimini
tel 0541 52460 | fax 0541 52605
info@libreriaadelprofessionista.it

UNIPRESS - Libreria Universitaria

Via Venezia 4/A | Padova
tel e fax 049 8075886 | 049 8752542
unipress2001@libero.it
www.unipress.it

• RICERCA, GRAFICA & WEB DESIGN

INTERNOVI di Scarpellini Daniele sas

Via Cervese 5288 | 47522 Cesena (FC)
tel 328 5831855
info@internovi.com | internovi@pec.it
www.internovi.com

• COMMERCIALISTI

Studio Dott.ssa Chiara Ghelli

Via Andrea Costa 73 | 40134 Bologna
tel e fax 051 6142066 | 051 435602
studiodhelli@tiscali.it

Studio Professionale Rolí-Taddei

Dottori Commercialisti Associati
Via Cracovia 19 | 40139 Bologna
tel 051 341215 | 051 455202 | fax 051 4295287
paoloroli@studiprofessionale.eu
gaiataddei@studiprofessionale.eu
www.studiprofessionale.eu

Studio Commercialisti Associati

Miglioli Monica e Garau Beatrice
Via Fornasini 11 | 44028 Poggio Renatico (FE)
tel 0532 829750 | fax 0532 824119
miglioligarau@tin.it

Studio Dott. Oliveri Giuseppe

Via D'Azeglio 51 | 40123 Bologna
tel 051 6447875 | fax 051 3391669 | cell 328 0863994

Studio Dott. Binaghi Gabriele

Via Cavour 28/A (Galleria della Borsa) | 29100 Piacenza
tel 0523 330448 | fax 0523 388732 | 0523 306650
gabriele@binaghi.net

Luca Armani, Dottore Commercialista Revisore Legale

Via Strasburgo 49/a | 43123 Parma
tel 0521 487042 | fax 0521 499013
l.armani@networkstudio.eu

• FORNITURE PER UFFICIO

Multisystem S.r.l.

Viale Cavour 186/188 | 44100 Ferrara
tel 0532 247008 | fax 0532 247766
negoziomultisystem-srl.191.it
www.multisystemsrl.it

Nuova Maestri Ufficio S.r.l.

Via Baracca 5/c | 40133 Bologna
tel 051 382769 | fax 051 381543

• CENTRI MEDICI

Centro Medico B & B S.a.s. Poliambulatorio Privato

Via Selice 77 | 40026 Imola (BO)
tel 0542 25534
fax 0542 610175
info@centromedicobeb.it

Per informazioni sulle condizioni economiche applicate consulta il sito web www.ordpsicologier.it

I numeri dell'Ordine

Novembre 2011 – Aprile 2012



Riunioni di Consiglio | 14 sedute per un totale di 73 ore

Delibere del Consiglio | 112 delibere

E-mail ricevute dall'URP | 1700 e-mail

Documenti protocollati in entrata/uscita | 2210 documenti

Consulenze legali e fiscali a favore degli Iscritti | 65 consulenze

Eventi formativi organizzati | 11 seminari

Newsletter inviate agli Iscritti | 22 newsletter

Articoli apparsi sui media | 7 articoli

Per approfondimenti consulta il sito web www.ordpsicologier.it

ORARI DELL'UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

DA GENNAIO A GIUGNO E DA SETTEMBRE A DICEMBRE

	lunedì	martedì	mercoledì	giovedì	venerdì
mattino	9 - 11	9 - 11	9 - 11	9 - 13	9 - 11
pomeriggio	-	15 - 17	-	-	-

LUGLIO E AGOSTO

	lunedì	martedì	mercoledì	giovedì	venerdì
mattino	chiuso	9 - 11	9 - 11	9 - 13	chiuso
pomeriggio	-	15 - 17	-	-	-

CHIUSURE STRAORDINARIE

- da mercoledì 1° agosto a domenica 26 agosto - chiusura estiva
- venerdì 2 novembre - in occasione della festa di Ognissanti del 1° novembre

Indirizzi e-mail della segreteria

per richiedere informazioni di carattere generale

info@ordpsicologier.it

per richiedere informazioni su pagamenti tasse, tesserini, bollini, invio pergamene

segreteria@ordpsicologier.it

per comunicazioni ufficiali tramite e-mail (utilizzando esclusivamente il Vostro indirizzo PEC come mittente)

in.psico.er@pec.ordpsicologier.it

Redazione

Ordine Psicologi Emilia-Romagna | Strada Maggiore 24 | 40125 Bologna | tel 051 263788 | fax 051 235363 | www.ordpsicologier.it

Progettazione grafica e impaginazione

Silvana Viali per Lizart

Stampa

Litografia Sab - Bologna

In questo numero



Comunicazioni dal Consiglio

Usa la test-a

pag 3



L'Ordine promuove

Al via il Progetto Associazioni

pag 5



Aree Professionali News

Confronto attivo: l'esperienza del gruppo di Neuropsicologia

pag 8



A proposito di etica

Tutela dei cittadini e sostegno alla Professione:
la forza della deontologia

pag 11



Dentro le Regole

Abusivismo professionale: equiparazione fra attività "caratteristiche" e attività riservate

pag 17

Convertito in legge in c.d. Decreto liberalizzazioni:
le principali novità per la categoria degli Psicologi

pag 21



Focus

Il MMPI-2 e il MMPI-A nella valutazione Psicologica

pag 25



Notizie in breve

Specializzazione: come, dove, quando?

pag 32

Elenco delle convenzioni attive

pag 34

Poste Italiane SpA - spedizione
in abbonamento postale 70% -
CN BO - Bologna

In caso di mancato recapito
restituire all'ufficio di Bologna
CMP, detentore del conto, per la
restituzione al mittente che si
impegna a pagare la relativa tariffa.